Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **Roma - Lunedì, 4 marzo 1929 - Anno VII** — **Numero 53**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio.* via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Senatori del Regno.

Sua Maestà il Re, con decreto 26 febbraio 1929-VII, su proposta di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si è compiaciuto nominare Senatori del Regno:

1. Valle conte Camillo.
2. Poggi prof. Tito.
3. Di Frassineto conte Alfredo.
4. De Cillis prof. Emanuele.
5. Novelli prof. Novello.
6. Strampelli prof. Nazzareno.
7. Marozzi prof. Antonio.
8. Borletti Senatore.
9. Puricelli ing. Piero.
10. Bensa Felice.
11. Bernocchi Antonio.
12. Maino Alessandro.
13. Brezzi ing. Giuseppe.
14. Gualtieri Nicola.
15. Zoppi Gaetano.
16. Mambretti Ettore.
17. Tiscornia Luigi.
18. Raimondi dott. Antonio.
19. Faggella dott. Donato.
20. Giannattasio dott. Francesco.
21. Spada Veralli Potenziani principe Ludovico.
22. Carletti Ottorino.

(588)

Autorizzazione a promuovere la « Mostra di equipaggiamento alpino » in Asiago.

Con decreto 30 gennaio 1929-VII, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio, registro n. 2 Finanze, foglio n. 206, l'Ente autonomo per lo sviluppo turistico di Asiago è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 2 aprile 1927, n. 515, la Mostra di equipaggiamento alpino indetta colà dal 3 al 24 febbraio 1929-VII.

(589)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 778.

LEGGE 6 gennaio 1928, n. 3425.
Approvazione delle seguenti due Convenzioni firmate a Saint-Germain-en-Laye, il 10 settembre 1919, fra l'Italia ed altri Stati: 1° Convenzione per la revisione dell'Atto generale di Berlino del 26 febbraio 1885, e dell'Atto generale e della Dichiarazione di Bruxelles del 2 luglio 1890; 2° Convenzione circa il regime delle bevande alcooliche in Africa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti due Convenzioni firmate a Saint-Germain-en-Laye, il 10 settembre 1919, fra l'Italia ed altri Stati:
1° Convenzione per la revisione dell'Atto generale di Berlino del 26 febbraio 1885, e dell'Atto generale e della Dichiarazione di Bruxelles del 2 luglio 1890;
2° Convenzione circa il regime delle bevande alcooliche in Africa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Convention portant révision de l'Acte général de Berlin du 26 fevrier 1885, et de l'Acte général et de la Déclaration de Bruxelles du 2 juillet 1890, signée a Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919.

Les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Empire Britannique, la France, l'Italie, le Japon et le Portugal,

Considérant que l'Acte général de la Conférence africaine, signé à Berlin le 26 février 1885, a eu pour objet essentiel de constater l'accord des Puissances relativement aux principes généraux devant guider leur action commerciale et civilisatrice dans les régions, mal connues ou insuffisamment organisées, d'un continent où sévissaient encore l'esclavage et la traite;

Considérant que le régime de la franchise d'entrée, instauré pour vingt ans par l'article 4 dudit Acte, a dû être modifié pour une période provisoire de quinze ans par la Déclaration de Bruxelles du 2 juillet 1890, et que, depuis lors, aucun accord n'est intervenu, malgré les dispositions desdits Actes;

Considérant que les territoires intéressés sont actuellement placés sous des autorités reconnues, qu'ils sont dotés d'institutions administratives conformes aux conditions locales et que l'évolution des populations indigènes s'y poursuit progressivement;

Désireux d'assurer par des dispositions appropriées aux exigences modernes l'application des principes généraux de civilisation consacrés par les Actes de Berlin et de Bruxelles;

Ont désigné pour leurs Plénipotentiaires:

Le Président des Etats-Unis d'Amérique:

L'Honorable Frank Lyon Polk, Sous-Secrétaire d'Etat;
L'Honorable Henry White, ancien Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis à Rome et à Paris;
Le Général Tasker H. Bliss, Représentant militaire des Etats-Unis au Conseil supérieur de Guerre;

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. Paul Hymans, Ministre des Affaires étrangères, Ministre d'Etat;
M. Jules van den Heuvel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges, Ministre d'Etat;
M. Emile Vandervelde, Ministre de la Justice, Ministre d'Etat;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes:

Le Très Honorable Arthur James Balfour, O. M., M. P., Secrétaire d'Etat pour les Affaires étrangères;
Le Très Honorable Andrew Bonar Law, M. P., Lord du Sceau privé;
Le Très Honorable Vicomte Milner, G. C. B., G. C. M. G., Secrétaire d'Etat pour les Colonies;
Le Très Honorable George Nicoll Barnes, M. P., Ministre sans portefeuille;

Et:

pour le *Dominion du Canada*:

L'Honorable Sir Albert Edward Kemp, K. C. M. G., Ministre des Forces d'Outre-Mer;

pour le *Commonwealth d'Australie*:

L'Honorable George Foster Pearce, Ministre de la Défense;

pour l'*Union Sud-Africaine*:

Le Très Honorable Vicomte Milner, G. C. B., G. C. M. G.;

pour le *Dominion de la Nouvelle-Zélande*:

L'Honorable Sir Thomas Mackenzie, K. C. M. G., Haut-Commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni;

pour l'*Inde*:

Le Très Honorable Baron Sinha, K. C., Sous-Secrétaire d'Etat pour l'Inde;

Le Président de la République Française:

M. Georges Clemenceau, Président du Conseil, Ministre de la Guerre;
M. Stephen Pichon, Ministre des Affaires étrangères;
M. Louis-Lucien Klotz, Ministre des Finances;
M. André Tardieu, Commissaire général aux Affaires de guerre franco-américaines;
M. Jules Cambon, Ambassadeur de France;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

L'Honorable Tommaso Tittoni, Sénateur du Royaume, Ministre des Affaires étrangères;
L'Honorable Vittorio Scialoja, Sénateur du Royaume;
L'Honorable Maggiorino Ferraris, Sénateur du Royaume;
L'Honorable Guglielmo Marconi, Sénateur du Royaume;
L'Honorable Silvio Crespi, Député;

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

Le Vicomte Chinda, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Londres;
M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris;
M. H. Ijuin, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Rome;

Le Président de la République Portugaise:

Le Docteur Affonso da Costa, ancien Président du Conseil des Ministres;
Le Docteur Augusto Luiz Vieira Soares, ancien Ministre des Affaires étrangères;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,

Ont convenu des dispositions suivantes:

Article 1er.

Les Puissances signataires s'engagent à maintenir entre leurs ressortissants respectifs et ceux des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention, une complète égalité commerciale dans les territoires placés sous leur autorité dans les limites à l'article 1er de l'Acte général de Berlin du 26 février 1885, avec la réserve prévue au dernier alinéa de cet article, rapporté dans l'Annexe ci-jointe.

ANNEXE.

Article 1er de l'Acte général de Berlin du 26 février 1885.

Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté:

1. Dans tous les territoires constituant le Bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimité par les

crêtes des bassins contigus, à savoir: notamment les bassins du Niari, de l'Ogowé, du Schari et du Nil, au nord; par la ligne de faîte orientale des affluents du lac Tanganyka à l'est; par les crêtes des Bassins du Zambèze et de la Logé au sud. Il embrasse, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux.

2. Dans la zone maritime s'étendant sur l'Océan Atlantique depuis le parallèle situé par 2° 30 de latitude sud jusqu'à l'embouchure de la Logé.

La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 2° 30, depuis la côte jusqu'au point où il rencontre le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de l'Ogowé auquel ne s'appliquent pas les stipulations du présent Acte.

La limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu'à la source de cette rivière et se dirigera de là vers l'est jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo.

3. Dans la zone se prolongeant à l'est du bassin du Congo, tel qu'il est délimité ci-dessus, jusqu'à l'Océan Indien, depuis le cinquième degré de latitude nord jusqu'à l'embouchure du Zambèze au sud; de ce point la ligne de démarcation suivra le Zambèze jusqu'à 5 milles en amont du confluent du Shiré et continuera par la ligne de faîte séparant les eaux qui coulent vers le lac Nyassa des eaux tributaires du Zambèze pour rejoindre enfin la ligne de partage des eaux du Zambèze et du Congo.

Il est expressément entendu qu'en étendant à cette zone orientale le principe de la liberté commerciale, les Puissances représentées à la Conférence ne s'engagent que pour elles-mêmes et que ce principe ne s'appliquera aux territoires appartenant actuellement à quelque Etat indépendant et souverain, qu'autant que celui-ci y donnera son consentement. Les Puissances conviennent d'employer leurs bons offices auprès des Gouvernements établis sur le littoral africain de la mer des Indes afin d'obtenir ledit consentement et, en tout cas, d'assurer au transit de toutes les nations les conditions les plus favorables.

Article 2.

Les marchandises appartenant aux ressortissants des Puissances signataires et des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention, auront libre accès à l'intérieur des régions visées à l'article 1er. Aucun traitement différentiel ne pourra être imposé à ces marchandises, à l'entrée ou à la sortie, le transit demeurant exempt de tous droits, taxes ou redevances autres que ceux perçus pour services rendus.

Les navires battant pavillon d'une desdites Puissances auront également accès à tout le littoral et à tous les ports maritimes des territoires énumérés à l'article 1er; aucun traitement différentiel ne pourra leur être imposé.

Sous réserve de ces dispositions, les Etats intéressés conservent le droit de fixer librement les règles et les tarifs de douane ou de navigation applicables sur leurs territoires.

Article 3.

Sur les territoires visés à l'article 1er et soumis à l'autorité de l'une des Puissances signataires, les ressortissants de ces Puissances ou des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention, jouiront indistinctement et sous la seule réserve des restrictions nécessaires au maintien de la sécurité et de l'ordre publics, tant pour la protection de leurs personnes et de leurs biens que pour l'acquisition et la transmission de leurs propriétés mobilières et immobilières et pour l'exercice de leur profession, du même traitement et des mêmes droits que les ressortissants de la Puissance exerçant son autorité sur le territoire.

Article 4.

Chaque Etat conserve le droit de disposer librement de ses biens et d'accorder des concessions pour l'exploitation des richesses naturelles du territoire, mais toute règlementation relative à ces objets ne pourra comporter aucun traitement différentiel entre les ressortissants des Puissances signataires et des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention.

Article 5.

La navigation du Niger, des ses embranchements et issues, et de tous les fleuves, de leurs embranchements et issues coulant sur les territoires visés à l'article 1er, ainsi que la navigation des lacs situés sur ces territoires, sera, sous réserve des dispositions du présent chapitre, entièrement libre aussi bien pour les navires de commerce que pour le transport des marchandises et des voyageurs.

Les bateaux de toute nature appartenant aux ressortissants des Puissances signataires et des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention, seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité.

Article 6.

La navigation ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance basée sur le seul fait de la navigation.

Elle ne subira aucune obligation d'échelle, d'étape, de dépôt, de rupture de charge ou de relâche forcée.

Il ne sera établi sur les navires aucun péage maritime ni fluvial, basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit de transit sur les marchandises qui se trouvent à bord. Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même. Les tarifs de ces taxes ou droits ne comporteront aucun traitement différentiel.

Article 7.

Les affluents des fleuves et des lacs visés à l'article 5 seront soumis, à tous égards, au même régime que les fleuves ou les lacs, dont ils sont tributaires.

Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux, qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections des fleuves et des lacs visés à l'article 5, de leurs affluents, de leurs embranchements et issues, seront considérés, en tant que moyens de communication, comme des dépendances de ces fleuves et lacs, et seront également ouverts au trafic des ressortissants des Puissances signataires et des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention.

Il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des péages qui devront être calculés en tenant compte des dépenses de construction, d'entretien et d'administration, ainsi que du bénéfice équitable dû à l'entreprise. Le taux en devra être maintenu rigoureusement égal pour tous les ressortissants des Puissances signataires et pour ceux des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention.

Article 8.

Chacune des Parties signataires demeurera libre d'établir les règlements qu'elle jugera utiles pour assurer la sécurité et le contrôle de la navigation, étant entendu que ces règlements devront tendre à faciliter autant que possible la circulation des navires de commerce.

Article 9.

Dans les sections des fleuves et de leurs affluents ainsi que sur les lacs, dont l'utilisation n'est pas nécessaire à plusieurs Etats riverains, les Gouvernements exerçant l'autorité resteront libres, pour le maintien de la sécurité et de l'ordre publics, et pour les autres nécessités de l'oeuvre civilisatrice et coloniale, d'établir tel régime que de besoin; mais la règlementation ne pourra comporter aucun traitement différentiel entre les navires ou entre les ressortissants des Puissances signataires et des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention.

Article 10.

Les Puissances signataires reconnaissent l'obligation de maintenir, dans les régions relevant de leur autorité, l'existence d'un pouvoir et de moyens de police suffisants pour assurer la protection des personnes et des biens et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit.

Article 11.

Les Puissances signataires, exerçant des droits de souveraineté ou une autorité dans les territoires africains, continueront à veiller à la conservation des populations indigènes ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles; elles s'efforceront, en particulier, d'assurer la suppression complète de l'esclavage sous toutes ses formes et de la traite des noirs, sur terre et sur mer.

Elles protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalité ni de culte, les institutions et les entreprises religieuses, scientifiques ou charitables, créées, et organisées par les ressortissants des autres Puissances signataires et des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention, qui tendront à conduire les indigènes dans la voie du progrès et de la civilisation. Les missions scientifiques, leur matériel et leurs collections seront également l'objet d'une sollicitude spéciale.

La liberté de conscience et le libre exercice de tous les cultes sont expressément garantis à tous les ressortissants des Puissances signataires et à ceux des Etats, Membres de la Société des Nations, qui deviendront parties à la présente Convention. Dans cet esprit, les missionnaires auront le droit d'entrer, de circuler et de résider sur le territoire africain, avec faculté de s'y établir pour poursuivre leur œuvre religieuse.

L'application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents ne comportera pas d'autres restrictions que celles qui seront nécessaires au maintien de la sécurité et de l'ordre public ou qui résulteront de l'application du droit constitutionnel de chacune des Puissances exerçant l'autorité dans les territoires africains.

Article 12

Les Puissances signataires conviennent que, s'il venait à s'élever entre elles un différend quelconque touchant l'application de la présente Convention et ne pouvant être réglé par voie de négociation, ce différend devra être soumis à un Tribunal d'arbitrage conformément aux dispositions du Pacte de la Société des Nations.

Article 13.

Sauf les stipulations visées à l'article 1er de la présente Convention, l'Acte général de Berlin du 26 février 1885, et l'Acte général de Bruxelles du 2 juillet 1890, ainsi que la Déclaration en date du même jour, seront considérés comme abrogés, en tant qu'ils lient entre elles les Puissances qui sont Parties à la présente Convention.

Article 14.

Pourront adhérer à la présente Convention les Etats qui exercent l'autorité sur des territoires africains et les autres Etats, Membres de la Société des Nations, qui étaient parties soit à l'Acte de Berlin, soit à l'Acte de Bruxelles, ou à la Déclaration y annexée. Les Puissances signataires feront tous leurs efforts pour obtenir l'adhésion de ces Etats.

Cette adhésion sera signifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de la République française et par celui-ci à tous les Etats signataires ou adhérents. Elle portera effet à dater du jour de sa signification au Gouvernement français.

Article 15.

Les Puissances signataires se réuniront à l'expiration d'une période de dix ans, à dater de la mise en vigueur de la présente Convention, pour apporter à celle-ci les modifications que l'expérience aura rendues nécessaires.

La présente Convention sera ratifiée le plus tôt possible. Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement français, par les soins duquel il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement français.

La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Puissance signataire, à dater du dépôt de sa ratification et, dès ce moment, cette Puissance sera liée vis-à-vis des autres Puissances ayant déjà procédé au dépôt de leurs ratifications.

Dès la mise en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement français adressera une copie certifiée de celle-ci aux Puissances qui, en vertu des Traités de paix, se sont engagées à reconnaître et agréer ladite Convention et dont le nom sera notifié aux Etats adhérents.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires.

(L. S.) *Frank L. Polk*
(L. S.) *Henry White*
(L. S.) *Tasker H. Bliss*
(L. S.) *Hymans*
(L. S.) *J. van den Heuvel*
(L. S.) *E. Vandervelde*
(L. S.) *Arthur James Balfour*
(L. S.) *Milner*
(L. S.) *G. N. Barnes*
(L. S.) *A. E. Kemp*
(L. S.) *G. F. Pearce*

(L. S.) *Milner*
(L. S.) *Thos. Mackenzie*
(L. S.) *Sinha of Raipur*
(L. S.) *G. Clemenceau*
(L. S.) *S. Pichon*
(L. S.) *L. L. Klotz*
(L. S.) *André Tardieu*
(L. S.) *Jules Cambon*
(L. S.) *Tom. Tittoni*
(L. S.) *Vittorio Scialoja*
(L. S.) *Maggiorino Ferraris*
(L. S.) *Guglielmo Marconi*
(L. S.) *S. Chinda*
(L. S.) *K. Matsui*
(L. S.) *H. Ijuin*
(L. S.) *Affonso Costa*
(L. S.) *Augusto Soares.*

Convention sur le régime des spiritueux en Afrique et Protocole signés a Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919.

Les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Empire Britannique, la France, l'Italie, le Japon et le Portugal,

Considérant qu'il importe de poursuivre, dans les parties de l'Afrique soumises à leur administration, la lutte entreprise contre les dangers de l'alcoolisme en soumettant les spiritueux à des droits de plus en plus élevés;

Considérant qu'il est nécessaire en outre de prohiber l'importation des boissons distillées, rendues plus spécialement dangereuses pour les populations indigènes par la nature des produits entrant dans leur composition ou par les facilités que leur faible prix de vente donne à leur diffusion;

Considérant, enfin, que les entraves mises à l'importation des spiritueux demeureraient sans effet, si, parallèlement, la fabrication des boissons distillées n'était sévèrement réglementée;

Ont désigné pour leurs Plénipotentiaires:

Le Président des Etats-Unis d'Amérique:

L'Honorable Frank Lyon Polk, Sous-Secrétaire d'Etat;
L'Honorable Henry White, ancien Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis à Rome et à Paris;
Le Général Tasker H. Bliss, Représentant militaire des Etats-Unis au Conseil supérieur de Guerre;

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. Paul Hymans, Ministre des Affaires étrangères, Ministre d'Etat;
M. Jules van den Heuvel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges, Ministre d'Etat;
M. Emile Vandervelde, Ministre de la Justice, Ministre d'Etat;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes:

Le Très Honorable Arthur James Balfour, O. M., M. P., Secrétaire d'Etat pour les Affaires étrangères;
Le Très Honorable Andrew Bonar Law, M. P., Lord du Sceau privé;
Le Très Honorable Vicomte Milner, G. C. B., G. C. M. G., Secrétaire d'Etat pour les Colonies;
Le Très Honorable George Nicoll Barnes, M. P., Ministre sans portefeuille;

Et:

pour le *Dominion du Canada*:
L'Honorable Sir Albert Edward Kemp, K. C. M. G., Ministre des Forces d'Outre-Mer;

pour le *Commonwealth d'Australie*:
L'Honorable George Foster Pearce, Ministre de la Défense;

pour l'*Union Sud-Africaine*:
Le Très Honorable Vicomte Milner, G. C. B., G. C. M. G.;

pour le *Dominion de la Nouvelle-Zélande*:
L'Honorable Sir Thomas Mackenzie, K. C. M. G., Haut-Commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni;

pour l'*Inde*:
Le Très Honorable Baron Sinha, K. C., Sous-Secrétaire d'Etat pour l'Inde;

Le Président de la République Française:

M. Georges Clemenceau, Président du Conseil, Ministre de la Guerre;
M. Stephen Pichon, Ministre des Affaires étrangères;
M. Louis-Lucien Klotz, Ministre des Finances;
M. André Tardieu, Commissaire général aux Affaires de guerre franco-américaines;
M. Jules Cambon, Ambassadeur de France;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

L'Honorable Tommaso Tittoni, Sénateur du Royaume, Ministre des Affaires étrangères;
L'Honorable Vittorio Scialoja, Sénateur du Royaume;
L'Honorable Maggiorino Ferraris, Sénateur du Royaume;
L'Honorable Guglielmo Marconi, Sénateur du Royaume;
L'Honorable Silvio Crespi, Député;

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

Le Vicomte Chinda, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Londres;
M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris;

Le Président de la République Portugaise:

Le Docteur Affonso da Costa, ancien Président du Conseil des Ministres;
Le Docteur Augusto Luiz Vieira Soares, ancien Ministre des Affaires étrangères;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,

Ont convenu des dispositions suivantes:

Article 1er.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à appliquer les mesures restrictives du commerce des spiritueux, prévues ci-après, aux territoires qui sont ou seront soumis à leur autorité dans la totalité du continent africain, à l'exclusion de l'Algerie, de la Tunisie, du Maroc, de la Libye, de l'Egypte et de l'Union Sud-Africaine.

Les dispositions applicables au continent africain le seront également dans les îles situées à moins de 100 milles marins de la côte.

Article 2.

L'importation, la circulation, la vente et la détention des alcools de traite de toute nature et des boissons, auxquelles sont mélangées ces sortes d'alcool, sont prohibées dans la zone visée à l'article 1er. Les Gouvernements locaux intéressés détermineront respectivement la nomenclature des boissons distillées qui, sur leurs territoires, seront considérées comme devant être comprises sous cette dénomination. Ils s'efforceront d'arrêter une nomenclature et des mesures contre la fraude aussi uniformes que possible.

Article 3.

Sont également interdites l'importation, la circulation, la vente et la détention des boissons distillées renfermant des essences ou des produits chimiques reconnus nocifs, tels que: thuyone, badiane, aldéhyde benzoïque, éthers salicyliques, hysope, absinthe.

Les Gouvernements locaux intéressés s'efforceront également d'arrêter, d'un commun accord, la nomenclature des boissons dont il conviendra d'interdire l'importation, la circulation, la vente et la détention aux termes de cette disposition.

Article 4.

L'importation des boissons distillées, autres que celles indiquées aux articles 2 et 3, sera soumise dans la zone visée à l'article 1er à un droit d'entrée dont le montant ne pourra être inférieur à 800 francs par hectolitre d'alcool, pur, sauf pour les colonies italiennes où il ne pourra être inférieur à 600 francs.

Les Hautes Parties Contractantes interdiront l'importation, la circulation, la vente et la détention des spiritueux dans les régions de la zone visée à l'article 1er où l'usage ne s'en est pas développé.

Il ne pourra être dérogé à la susdite prohibition que pour des quantités limitées, destinées à la consommation des personnes non indigènes et introduites sous le régime et dans les conditions déterminées par chaque Gouvernement.

Article 5.

La fabrication des boissons distillées de toute espèce est interdite dans la zone visée à l'article 1er.

L'importation, la circulation, la vente et la détention des alambics et de tous appareils ou portions d'appareils propres à la distillation des alcools et au repassage des eaux-de-vie et des esprits sont prohibées dans l'intérieur de la même zone, sous réserve des dispositions insérées à l'article 6.

Les dispositions qui font l'objet des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux Colonies italiennes; la fabrication des boissons distillées, autres que celles qui sont visées aux articles 2 et 3, y restera permise, à condition qu'elle soit grevée d'un droit d'accise égal au droit d'entrée fixé à l'article 4.

Article 6.

Les restrictions imposées à l'importation, la circulation, la vente, la détention et la fabrication des boissons spiritueuses ne s'appliquent pas aux alcools pharmaceutiques destinés aux formations médicales ou chirurgicales ou aux pharmacies. Pourront, d'autre part, être autorisées l'importation, la circulation, la vente et la détention:

1° des alambics d'essai, c'est-à-dire des petits appareils, généralement utilisés pour les expériences de laboratoire, qui sont à chargement intermittent et dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation, et dont la chaudière n'a pas une capacité supérieure à un litre;

2° des appareils ou portions d'appareils destinés à des expériences dans les établissements scientifiques;

3° des appareils ou portions d'appareils employés à des usages déterminés, autres que la production des alcools, par les pharmaciens diplômés et par les personnes qui justifient de la nécessité de posséder un de ces appareils;

4° des appareils nécessaires à la fabrication des alcools industriels, et employés par les personnes dûment autorisées, soumises pour cette fabrication au contrôle établi par les administrations locales.

L'autorisation nécessaire dans les cas prévus ci-dessus est accordée par l'administration locale du territoire où les alambics, appareils ou portions d'appareils sont appelés à être utilisés.

Article 7.

Un Bureau Central International, placé sous l'autorité de la Société des Nations, sera institué avec mission de réunir et de conserver les documents de toute nature, échangés entre les Hautes Parties Contractantes relativement à l'importation et à la fabrication des spiritueux dans les conditions visées par la présente Convention.

Chacune des Hautes Parties Contractantes publiera un rapport annuel indiquant les quantités des boissons spiritueuses importées ou fabriquées et les droits perçus en vertu des articles 4 et 5. Une copie de ce rapport sera envoyée au Bureau Central International et au Secrétaire général de la Société des Nations.

Article 8.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent que, s'il venait à s'élever entre elles un différend quelconque touchant l'application de la présente Convention et ne pouvant être réglé par voie de négociation, ce différend devra être soumis à un Tribunal d'arbitrage conformément aux dispositions du Pacte de la Société des Nations.

Article 9.

Les Hautes Parties Contractantes se réservent, après un délai de cinq années, d'apporter, d'un commun accord, à la présente Convention les modifications dont l'utilité sera démontrée.

Article 10.

Les Hautes Parties Contractantes feront tous leurs efforts, pour obtenir l'adhésion à la présente Convention des autres Etats qui exercent leur autorité sur des territoires du continent africain.

Cette adhésion sera notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de la République française et par celui-ci à tous les Etats signataires ou adhérents. Elle portera effet à dater du jour de la signification au Gouvernement français.

Article 11.

Toutes les dispositions des Conventions internationales d'ordre général antérieures, concernant les matières faisant l'objet de la présente Convention, seront considérées comme

abrogées, en tant qu'elles lient entre elles les Puissances qui sont Parties à la présente Convention.

La présente Convention sera ratifiée le plus tôt possible.

Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement français, par les soins duquel il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement français.

La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Puissance signataire, à dater du dépôt de sa ratification et, dès ce moment, cette Puissance sera liée vis-à-vis des autres Puissances ayant déjà procédé au dépôt de leurs ratifications.

Dès la mise en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement français adressera une copie certifiée de celle-ci aux Puissances qui, en vertu des Traités de paix, se sont engagées à reconnaître et agréer ladite Convention et sont, de ce chef, assimilées aux Parties Contractantes, et dont le nom sera notifié aux Etats adhérents.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires.

(L. S.) *Frank L. Polk*
(L. S.) *Henry White*
(L. S.) *Tasker H. Bliss*
(L. S.) *Hymans*
(L. S.) *Van den Heuvel*
(L. S.) *E. Vandervelde*
(L. S.) *Arthur James Balfour*
(L. S.) *Milner*
(L. S.) *Geo. N. Barnes*
(L. S.) *A. E. Kemp*
(L. S.) *G. F. Pearce*
(L. S.) *Milner*
(L. S.) *Thos. Mackenzie*
(L. S.) *Sinha of Raipur*
(L. S.) *G. Clemenceau*
(L. S.) *S. Pichon*
(L. S.) *L. L. Klotz*
(L. S.) *André Tardieu*
(L. S.) *Jules Cambon*
(L. S.) *Tom. Tittoni*
(L. S.) *Vittorio Scialoja*
(L. S.) *Maggiorino Ferraris*
(L. S.) *Guglielmo Marconi*
(L. S.) *S. Chinda*
(L. S.) *K. Matsui*
(L. S.) *Affonso Costa*
(L. S.) *Augusto Soares.*

PROTOCOLE

Au moment de signer la Convention en date de ce jour sur le régime des spiritueux en Afrique, les Plénipotentiaires soussignés déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs, qu'ils considéreraient comme contraire à l'intention des Hautes Parties Contractantes et à l'esprit de cette Convention que, en attendant l'entrée en vigueur de ladite Convention, une Partie Contractante prît quelque mesure qui serait en contradiction avec les stipulations de cette Convention.

Fait en un seul exemplaire à Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf.

Frank L. Polk
Henry White
Tasker H. Bliss
Hymans
J. Van den Heuvel
E. Vandervelde
Arthur James Balfour
Milner
Geo. N. Barnes
A. E. Kemp
G. F. Pearce
Milner
Thos. Mackenzie
Sinha of Raipur
G. Clemenceau
S. Pichon
L. L. Klotz
André Tardieu
Jules Cambon
Tom. Tittoni
Vittorio Scialoja
Maggiorino Ferraris
Guglielmo Marconi
S. Chinda
K. Matsui
Affonso Costa
Augusto Soares.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 779.

REGIO DECRETO 15 novembre 1928, n. 3449.

Accettazione del legato di libri disposto dalla signora Prudenza Tarchioni a favore dello Stato e destinazione dei medesimi alla R. Biblioteca Palatina di Parma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testamento olografo 22 luglio 1921, pubblicato il 5 dicembre 1927 a ministero del notaio Federico Frondoni in Parma e col quale la signora Prudenza Tarchioni fu Ferdinando, deceduta in Parma il 2 dicembre 1927, disponeva fra l'altro di legare alla R. Biblioteca Palatina di quella città tutta la libreria qual'era ad essa testatrice pervenuta dal proprio fratello Mansueto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' accettato il legato di libri disposto dalla signora Prudenza Tarchioni fu Ferdinando con testamento olografo 22 luglio 1921, pubblicato il 5 dicembre 1927, a favore dello Stato, e i libri medesimi, conformemente alla volontà della testatrice, sono destinati alla R. Biblioteca Palatina di Parma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 192. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **780.**

REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. **193.**

Proroga al 30 giugno 1929-VII dei poteri del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale « L'Italica ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 agosto 1928, n. 2030, con cui sono conferiti fino al 31 dicembre 1928-VII al conte gr. uff. Guido Carlo Visconti di Modrone, presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale « L'Italica », i poteri del Consiglio stesso;
Ritenuta l'opportunità, in attesa della completa sistemazione dell'Ente nazionale « L'Italica », di assegnare un'ulteriore proroga al termine predetto;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1927, n. 2532;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine previsto dal R. decreto 17 agosto 1928, n. 2030, per la nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale « L'Italica » è prorogato al 30 giugno 1929-VII. Fino a tale data sono confermati al conte gr. uff. Guido Carlo Visconti di Modrone tutti i poteri del Consiglio stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 195. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **781.**

REGIO DECRETO 7 febbraio 1929, n. **210.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, approvato con R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443, e modificato con Regi decreti 8 settembre 1922, n. 1342, 25 gennaio 1925, n. 91, 30 agosto 1925, n. 1583, e 1° marzo 1928, n. 627;
Vedute le deliberazioni dell'assemblea generale dei partecipanti del predetto Istituto in data 29 marzo, 3 agosto e 29 ottobre 1928-VII, dirette ad apportare alcune modificazioni allo statuto dell'Ente;
Veduto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con il R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, composto di 30 articoli e di una disposizione transitoria, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 10. — SIROVICH.

Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie.

Costituzione - Sede -
Scopo - Fondo di garanzia - Utili.

Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario delle Venezie è un consorzio fra Casse di risparmio delle Venezie e l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie e comprende una sezione di credito fondiario-ordinario, una sezione di credito fondiario-agrario, regolata dal decreto Ministeriale 14 maggio 1925 e dalle successive disposizioni in materia, nonchè una sezione mutui in valuta estera pregiata a sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, del R. decreto 3 marzo 1927, n. 270, e del decreto Ministeriale 20 marzo 1927 ed eventuali successive norme in materia, sezione il cui fondo di garanzia potrà essere distinto o comune in tutto o in parte con quello delle altre sezioni.

All'Istituto potranno essere ammesse a partecipare dall'assemblea generale, su proposta del Consiglio di amministrazione, altre Casse di risparmio delle Venezie nonchè gli Istituti di credito fondiario della Venezia Tridentina e della Venezia Giulia quando contribuiscano ad aumentare i fondi di garanzia nella misura che sarà fissata dall'assemblea ed alle altre condizioni che questa stabilirà.

Art. 2.

L'Istituto ha sede in Verona, in locali appositi e distinti presso la Cassa di risparmio di Verona e Vicenza, cui tale diritto, al pari di quello previsto dal primo comma dell'articolo 24, irrevocabilmente spetta, fino allo scadere della convenzione costitutiva 13 luglio 1919 o sue eventuali proroghe.

Art. 3.

L'Istituto ha per scopo:

a) l'esercizio del credito fondiario e fondiario-agrario a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore;

b) la concessione dei mutui ipotecari diretti ad integrare i mezzi occorrenti per restaurare la proprietà immobiliare nelle regioni danneggiate dalla guerra, secondo le disposizioni del decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, numero 426, e successive.

Art. 4.

L'Istituto, essendo subentrato all'Istituto di credito fondiario della Cassa di risparmio della città di Verona autorizzato col Reale decreto 15 aprile 1900, n. 115, ne ha assunto ogni attività e passività.

Art. 5.

L'Istituto ha la durata di anni cinquanta. Qualora l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, alla scadenza stabilita nel proprio statuto, non sia prorogato, il suo contributo al fondo di garanzia sarà assunto dalle Casse di risparmio partecipanti, con le modalità che saranno stabilite.

Art. 6.

Il fondo di garanzia originario dell'Istituto (sezione ordinaria) risulta dalla convenzione costitutiva 13 luglio 1919.

Il limite degli ulteriori contributi per aumento delle partecipazioni previste da detta convenzione effettuate od effettuande per successive ammissioni all'Istituto, sezione ordinaria o fondiaria-agraria, o per mutui in valuta estera, sarà commisurato per tutte le Casse di risparmio su una comune percentuale sui rispettivi depositi fruttiferi.

La percentuale atta ad assicurare a ciascuna delle Casse la continuità delle operazioni sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Per l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie la partecipazione complessiva non potrà superare i sei milioni.

Il Consiglio di amministrazione può anche consentire il trasferimento, totale o parziale, del contributo di ciascun partecipante dalla sezione ordinaria a quella fondiaria-agraria e viceversa, purchè complessivamente i fondi che risultano destinati a ciascuna sezione, non siano inferiori a quelli originari nè in qualsiasi tempo ad un quindicesimo delle cartelle rispettivamente in circolazione.

Art. 7.

Il fondo di garanzia deve essere investito per metà in mutui ipotecari in numerario; l'altra metà può essere impiegata in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o in cartelle fondiarie.

Art. 8.

L'Istituto, salve le limitazioni stabilite per la sezione di credito fondiario-agrario dal decreto Ministeriale 14 maggio 1925 e dalle successive disposizioni in materia, concede mutui in tutto il Regno ma di preferenza nel territorio nel quale funzionava il cessato Credito fondiario della Cassa di risparmio della città di Verona e nelle Terre Redente.

Art. 9.

L'utile della gestione verrà assegnato:

a) per un decimo alla costituzione e all'incremento di un fondo di riserva, ad ulteriore garanzia dell'esercizio;

b) per il rimanente a favore degli Istituti partecipanti, in proporzione della quota da essi rispettivamente assegnata al fondo di garanzia, e in misura non superiore al 5 %;

c) per la parte ancora restante pure ad incremento del fondo di riserva.

Il fondo di riserva deve essere impiegato in titoli emessi o garantiti dallo Stato oppure in cartelle fondiarie di altri Istituti.

Le assegnazioni delle quote di utili annuali al fondo di riserva cesseranno quando il fondo stesso abbia raggiunto un ammontare corrispondente alla metà del fondo di garanzia. In tal caso la metà degli utili netti di ciascun esercizio sarà devoluta alla costituzione di un fondo speciale di previdenza per le perdite eventuali dell'esercizio. L'altra metà sarà a disposizione degli enti partecipanti per essere ripartita fra loro in proporzione delle quote conferite.

Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto dei presidenti degli Istituti partecipanti e di quelli che venissero ammessi a parteciparvi giusta l'art. 1, e di un altro membro nominato dalla Cassa di risparmio di Pola fra gli amministratori della provincia dell'Istria, quest'ultimo limitatamente alla durata od eventuali proroghe del mandato 25 agosto 1926, n. 1088 rep. dott. Meneghini, conferito all'Istituto di credito fondiario dell'Istria.

Alle Casse partecipanti che gestissero più di una Direzione compartimentale nelle Venezie spetterà altro rappresentante per ciascuna di dette Direzioni compartimentali aggiunte, il quale scadrà con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio seguente a quello di sua nomina e sarà rieleggibile.

Nel caso che più Casse di risparmio partecipanti appartengano alla stessa Provincia le funzioni di Direzione compartimentale previste dall'art. 26 spetteranno alla Cassa di risparmio del capoluogo di Provincia.

Il Consiglio nomina nel suo seno il presidente e due vicepresidenti, che conservano tale carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio seguente a quello di loro nomina, a meno che non perdano prima la veste di consiglieri, e sono rieleggibili.

I consiglieri uscenti devono rimanere in carica fino a che siano stati immessi in ufficio i rispettivi successori. Il presidente deve essere cittadino di Verona.

Art. 11.

Le funzioni del Consiglio sono gratuite. Però a ciascuno dei componenti lo stesso compete per l'intervento a ogni seduta ordinaria o straordinaria, ovvero per ogni giornata

di assenza dal Comune di rispettiva residenza per ragioni d'ufficio, una indennità nella misura che sarà fissata anno per anno dal Consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di permanenza.

Art. 12.

Il presidente o chi ne fa le veci convoca le adunanze del Consiglio, il quale terrà di norma seduta una volta al mese presso la sede dell'Istituto.

Art. 13.

Il presidente o chi ne fa le veci convoca le adunanze straordinarie del Consiglio di sua iniziativa, ovvero a richiesta scritta di quattro amministratori, o di due degli enti partecipanti.

Art. 14.

Il presidente dirige le sedute.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre l'intervento della maggioranza dei membri, compreso il presidente o chi per esso.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente dell'adunanza.

Dovranno riportare il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti le concessioni di mutui d'interesse generale.

I consiglieri presidenti di Istituti partecipanti possono intervenire alle sedute assieme al direttore del rispettivo Istituto e, in caso di impedimento, possono farsi sostituire da altro amministratore di detto Istituto preventivamente ed annualmente designato.

Art. 15.

La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al presidente ed in sua assenza ai vice-presidenti in ordine di anzianità. Tale anzianità si determina dal numero dei voti ottenuti nella nomina; in caso di parità di voti è determinata dall'età.

Gli atti che impegnano l'Istituto devono portare la firma del presidente ed, in assenza o mancanza di questi, quella di uno dei due vice-presidenti.

In determinati casi, e specie in casi d'urgenza, il presidente o chi ne fa le veci potrà delegare la firma ad uno dei consiglieri di amministrazione.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione dell'Istituto.

Più specialmente esso delibera:

a) la concessione dei mutui, le iscrizioni, riduzioni, cancellazioni di ipoteche, la rinuncia ad ipoteche legali, le azioni giudiziarie, le cessioni, i trasferimenti, le transazioni ed in genere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali relativi all'amministrazione e funzionamento dell'Istituto;

b) l'impiego dei capitali disponibili tanto del fondo di garanzia quanto del fondo di riserva;

c) la determinazione delle provvigioni e dei diritti di commissione sui mutui;

d) la determinazione dei tipi di cartelle da emettersi, nonchè le modalità di emissione;

e) l'adozione di quei provvedimenti che esso crederà opportuni per il migliore collocamento delle cartelle che saranno emesse dall'Istituto;

f) la formazione ed applicazione dei regolamenti interni, le nomine e le revoche del personale, escluso il direttore generale, ed il relativo regolamento economico disciplinare, salvo quanto disposto dall'art. 27;

g) la nomina di tre appositi Comitati esecutivi rispettivamente per la concessione di mutui ordinari e fondiari-agrari ed in valuta estera entro i limiti stabiliti e rivedibili dallo stesso Consiglio, esclusa ogni altra facoltà. Tali Comitati saranno composti del presidente dell'Istituto e di quattro membri nominati ad ogni semestre dal Consiglio fra i suoi componenti.

Del Comitato fondiario-agrario, al quale a sensi di legge saranno aggregati due esperti agrari, farà parte di diritto il presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie;

h) quant'altro non sia riservato espressamente all'assemblea generale o non sia stato deferito a questa.

Assemblea generale.

Art. 17.

Le assemblee generali sono costituite dai delegati degli Istituti partecipi e precisamente da un delegato per ciascuno di essi. In quanto non delegati possono però intervenirvi con voto consultivo anche tutti i membri dei Consigli di amministrazione degli Istituti stessi, nonchè i rispettivi direttori.

Art. 18.

Spetta all'assemblea generale:

a) discutere ed approvare i bilanci;

b) deliberare sull'ammissione di altri Istituti al Consorzio, su proposta del Consiglio;

c) modificare lo statuto, salva l'approvazione dei competenti Ministeri;

d) deliberare la proroga o lo scioglimento del Consorzio;

e) deliberare su ogni altra materia che le venisse sottoposta dal Consiglio o da partecipanti, giusta l'articolo seguente.

Art. 19.

Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria dev'essere convocata almeno una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta occorra a giudizio del Consiglio di amministrazione o su richiesta di tanti partecipanti che rappresentino almeno un terzo del fondo di garanzia dell'Istituto.

Art. 20.

Le assemblee generali sono convocate dal presidente del Consiglio di amministrazione mediante invito da comunicarsi con lettera raccomandata almeno 10 giorni prima ed unitamente all'ordine del giorno.

Art. 21.

I delegati degli Istituti partecipi hanno diritto ad un voto per ogni quota di lire centomila versata al fondo di garanzia dell'Istituto.

Le votazioni riguardanti persone si fanno per schede segrete.

Art. 22.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto ed è valida quando vi sia rappresentata almeno la metà del fondo di garanzia, salvo quanto disposto all'articolo seguente.

Nella seconda convocazione, che può avvenire anche a distanza di un'ora dalla prima, l'assemblea è valida indipendentemente dall'intervento più sopra richiesto.

Art. 23.

Sulle materie di cui le lettere *b*), *c*), *d*) dell'art. 18 l'assemblea non può deliberare che con l'intervento della rappresentanza di almeno due terzi del fondo di garanzia e col voto favorevole di almeno i tre quarti di quelli presenti.

Direttore generale.

Art. 24.

Direttore generale dell'Istituto sarà quello fra i due direttori generali della Cassa di risparmio di Verona e Vicenza che dal Consiglio di amministrazione di detta Cassa sarà investito in via esclusiva di tali funzioni.

In caso di assenza od impedimento egli sarà sostituito dall'altro direttore generale della Cassa stessa.

Art. 25.

Il direttore generale dirige e tratta gli affari dell'Istituto, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale e del Consiglio d'amministrazione, propone le eventuali nomine e revoche di impiegati, legali e periti dell'Istituto, assiste con voto consultivo alle adunanze del Consiglio stesso e provvede in generale a tutto quanto non rientri nelle attribuzioni dell'assemblea generale o del Consiglio di amministrazione, o del presidente.

Direzioni compartimentali.

Art. 26.

Le Casse di risparmio partecipanti, a mezzo dei rispettivi Consigli di amministrazione, funzionano, con le norme degli statuti presso ciascuna di esse in vigore, come Direzioni compartimentali dell'Istituto per le Provincie nel cui capoluogo hanno sede o loro dipendenze. Le altre Casse di risparmio partecipanti, che non abbiano sede o dipendenze nel capoluogo di Provincia, funzioneranno in qualità di agenzie della Direzione compartimentale di detta Provincia.

L'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie funzionerà come Direzione compartimentale per le operazioni di indole regionale, da esso proposte e tali riconosciute dal Consiglio dell'Istituto di credito fondiario.

Le Direzioni compartimentali hanno l'ufficio di agevolare la raccolta delle domande e la istruzione e trattazione dei mutui, facilitando la presentazione dei documenti e fornendo le informazioni e le notizie ed ogni altro elemento di cui fossero richieste.

Inoltre provvedono alla stipulazione dei mutui, giusta le istruzioni e le autorizzazioni che saranno fornite dalla sede centrale, nonchè all'incasso delle semestralità e degli altri versamenti da farsi all'Istituto, al pagamento delle cedole ed al rimborso delle cartelle estratte ed in genere a tutte le operazioni che vengono effettuate dall'Istituto, sempre in seguito alle norme che saranno determinate dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione determina, secondo le necessità e nei limiti che saranno fissati dal regolamento, la somma, al di sopra della quale determinate operazioni non possono aver corso senza l'approvazione del Consiglio stesso.

Personale - Disposizioni generali.

Art. 27.

La nomina del personale della sede centrale, escluso il direttore generale, è di competenza del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale stabilirà altresì il relativo organico ed il regolamento economico disciplinare.

Il personale adibito, alla data di approvazione del presente statuto, all'esclusivo esercizio dell'Istituto fondiario è però riconosciuto ad ogni effetto dall'Amministrazione dell'Istituto, con i conseguenti diritti acquisiti, e continuerà ad essere retto dal regolamento economico disciplinare della Cassa di risparmio di Verona e Vicenza.

Da tale regolamento sarà retto anche quel personale che, essendo già ora in pianta stabile presso la Cassa di risparmio di Verona e Vicenza, venisse in futuro promosso o nominato a posti dell'Istituto fondiario.

L'applicazione di detto diverso regolamento spetterà però in ambi i casi agli organi deliberativi e direttivi dell'Istituto di credito fondiario.

Il carico delle pensioni del personale proveniente dalla Cassa sarà ripartito fra questa e l'Istituto pro-quota, a seconda degli anni di servizio prestati presso i due Enti.

Gli Istituti partecipanti, quali Direzioni compartimentali dell'Istituto, per il disbrigo di tutti gli affari, operazioni e pratiche, si varranno dell'opera dei propri impiegati, legali e periti.

Prima della chiusura di ogni esercizio il Consiglio determinerà la quota che, a rimborso delle spese di personale e generali, dovrà essere accreditata a ciascuna delle Casse consorziate.

Art. 28.

L'esercizio dell'Istituto si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

I bilanci e rendiconti annuali, accompagnati da opportune note illustrative e statistiche, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea generale nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 29.

Un regolamento da approvarsi dal Consiglio di amministrazione disciplinerà il particolare ordinamento dell'Istituto e le norme da seguire nelle operazioni.

Art. 30.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, l'Istituto osserverà le prescrizioni delle leggi e regolamenti in vigore.

Norma transitoria.

In deroga agli articoli 10 (terzo comma) e 26 (prima parte) la qualità e le funzioni di Direzione compartimentale vengono mantenute alle Casse di risparmio di Brunico, Merano e Rovereto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

Numero di pubblicazione 782.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1929, n. 199.

Istituzione in Torino della Borsa per le contrattazioni delle merci.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale dell'economia di Torino in data 28 novembre u. s. per l'istituzione di una Borsa per la contrattazione delle merci in Torino;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituita in Torino la Borsa per le contrattazioni delle merci.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 201. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 783.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1929, n. 184.

Autorizzazione alla Società anonima « Credito fondiario latino » ad emettere cartelle fondiarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, modificato dalle leggi 22 dicembre 1905, n. 592, 22 dicembre 1907, n. 794, e 6 luglio 1922, n. 1157;

Veduto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con R. decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Veduto il R. decreto 23 novembre 1924, n. 1941, col quale la Società anonima « Credito fondiario latino », con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare il credito fondiario in tutto il Regno;

Veduto lo statuto della Società suddetta, approvato con R. decreto 6 settembre 1928, n. 2127;

Veduta la domanda in data 22 dicembre 1928 del consigliere delegato della Società, nonchè la deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione del detto Istituto nell'adunanza del 28 novembre 1928;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima « Credito fondiario latino » con sede in Roma, avente un capitale versato di L. 10,000,000 ed un complesso di crediti ipotecari per un ammontare superiore alla metà del capitale versato, è autorizzata ad emettere cartelle fondiarie in corrispettivo di mutui ipotecari, fatti in conformità alla vigente legislazione sull'esercizio del credito fondiario e per un ammontare complessivo non maggiore di L. 100,000,000, pari al decuplo del capitale versato.

Art. 2.

La Società anonima « Credito fondiario latino » corrisponderà allo Stato, a titolo di contributo sulla spesa di vigilanza, la somma di L. 5000 all'anno, a cominciare dal 1° gennaio 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 182. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 784.

REGIO DECRETO 22 novembre 1928, n. 3456.

Annullamento dei contributi liquidati a carico dei comuni di Enna, Frosinone, Matera, Nuoro, Pescara, Ragusa, Rieti e Varese, e di altri Comuni ad essi aggregati, in esecuzione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 14 giugno 1928, n. 1482, con la quale fu disposta, con effetto dal 1° luglio 1928, l'assunzione della diretta amministrazione da parte dei comuni di Enna, Frosinone, Matera, Nuoro, Pescara, Ragusa, Rieti e Varese delle rispettive scuole elementari governate dall'Amministrazione scolastica, con il conseguente annullamento dei relativi contributi scolastici consolidati;

Veduto il R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2050, col quale il comune di Castrogiovanni fu denominato « Enna »;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, per effetto del quale il comune di Castellammare Adriatico fu unito a quello di Pescara ed il comune di Ragusa Ibla a quello di Ragusa;

Veduto il R. decreto 12 gennaio 1928, n. 74, per effetto del quale furono aggregati al comune di Rieti i comuni di Contigliano, Poggio Fidoni, Cantalice e Vazia: quest'ultimo già denominato Lugnano di Villa Troiana;

Veduti i Regi decreti 18 novembre 1926, n. 2445, 20 novembre 1927, n. 2741, 21 ottobre 1926, n. 2092, 31 marzo 1927, n. 938, 9 febbraio 1928, n. 773, e 17 novembre 1927, n. 2605, con i quali furono stabiliti, fra gli altri, i contributi dovuti,

per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, dai sopracitati Comuni in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722; nonchè il R. decreto 29 novembre 1927, n. 2182, col quale furono variati alcuni dei sopradetti contributi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1928 sono annullati ad ogni effetto i seguenti contributi liquidati a carico dei qui sottoindicati Comuni in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722:

Comune di Enna, già denominato Castrogiovanni	L. 18,000
Comune di Frosinone	» 13,600
Comune di Matera	» 12,800
Comune di Nuoro	» 7,600
Comune di Pescara	» 10,000
Comune di Castellammare Adriatico	» 14,400
Comune di Ragusa	» 15,200
Comune di Ragusa Ibla	» 7,600
Comune di Rieti	» 18,800
Comune di Contigliano	» 4,800
Comune di Poggio Fidoni	» 1,600
Comune di Cantalice	» 2,000
Comune di Vazia, già denominato Lugnano di Villa Troiana	» 2,400
Comune di Varese	» 22,800

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 204. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 785.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. 185.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione del vaso Ugona, con sede in Pontevico.

N. 185. R. decreto 31 gennaio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione del vaso Ugona, con sede nel comune di Pontevico, provincia di Brescia, e n'è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1929 - Anno VII

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 4 febbraio 1929.

Autorizzazione all'Azienda autonoma di cura di Abbazia, a promuovere una « Mostra del turismo ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la domanda dell'Azienda autonoma di Abbazia, diretta ad ottenere l'autorizzazione a promuovere in quella città, dal 10 febbraio al 10 marzo p. v., una Mostra del turismo;

Veduto il programma ed il piano finanziario della manifestazione;

Visti i Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, contenenti norme circa l'autorizzazione di fiere ed esposizioni e la concessione di facilitazioni ferroviarie e doganali a favore di esse;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare la Mostra suddetta;

Uditi i pareri favorevoli dei Ministri per le finanze, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Decreta:

L'Azienda autonoma di cura di Abbazia, è autorizzata a promuovere l'Esposizione suindicata, colle agevolazioni doganali e ferroviarie previste dal suindicato decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(590)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 51.

Media dei cambi e delle rendite

del 1° marzo 1929 - Anno VII

Francia	74.57	Belgrado	33.60
Svizzera	367.30	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.601	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.652	Norvegia	5.10
Spagna	293.75	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.65	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.531	Polonia (Sloty)	214.75
Vienna (Schilling)	2.687	Danimarca	5.10
Praga	56.62		
Romania	11.40	Rendita 3.50 %	71.75
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	44.825
New York	19.08	Consolidato 5 %	82.70
Dollaro Canadese	18.98		
Oro	368.16	Obbligazioni Venezie 3.50 %	75.30

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 30 gennaio 1929-VII il sig. Bortolotti Emilio fu Giustino, notaio residente ed esercente in Trento, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(587)

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

NORME PER I VIAGGI DEGLI ELETTORI POLITICI

I.

Viaggi in ferrovia ed in servizio ferroviario-marittimo.

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata per un solo viaggio di andata e ritorno in prima, seconda o terza classe, agli elettori politici aventi residenza abituale in un Comune diverso da quello in cui sono inscritti, quando si recano alla propria sezione elettorale per l'elezione dei deputati al Parlamento.

2. *Documenti di trasporto e biglietti di viaggio.* — Per fruire dei prezzi ridotti debbono essere consegnati alle stazioni, alle agenzie viaggiatori o alle agenzie di navigazione dei porti d'imbarco, in tempo utile, le richieste di viaggi rilasciate dai Comuni, debitamente riempite a mano. La presentazione di tali richieste implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

Le richieste di viaggio sono di color verde e contrassegnate da una riga trasversale nera sull'angolo superiore destro e servono per ottenere un biglietto valevole per il viaggio di andata e per quello di ritorno.

Le richieste non completate, o contenenti irregolarità (aggiunte, raschiature, cancellature, ecc.) o presentate ad una stazione diversa da quella indicatavi come di partenza, non sono valevoli. Però, nei casi di semplici irregolarità di forma, come tali riconosciute, è ammessa la regolarizzazione delle richieste mediante annotazione firmata dall'interessato e vistata dai capi stazione, o dai capi agenzia.

Fra questi casi è da annoverarsi quello di richieste indicanti, come punto di partenza o di arrivo, una località non servita dalla ferrovia, od una stazione di ferrovia secondaria o tranvia non ammessa al servizio cumulativo, od una stazione nella quale non faccia fermata il treno scelto per la partenza, oppure una fermata non ammessa al rilascio dei biglietti a prezzo ridotto. In tal caso l'ufficio, cui la richiesta è presentata, può egualmente rilasciare il biglietto; e se la stazione errata è quella d'arrivo, il rilascio può aver luogo per quell'altra che sarà indicata dal viaggiatore.

Per l'uso della concessione è obbligatoria la presentazione del certificato d'iscrizione nelle liste elettorali, sul quale gli uffici che rilasciano i biglietti apporranno il bollo ad umido; è inoltre obbligatorio il pagamento contemporaneo del prezzo del viaggio di andata e di quello di ritorno.

L'elettore dovrà aver cura:

a) di accertarsi che sul certificato elettorale sia stato apposto il bollo di cui sopra;

b) di non consegnare il biglietto al termine del viaggio di andata;

c) di far apporre sul biglietto, dalla sezione elettorale, il bollo del Comune in cui ha avuto luogo la votazione. Nel caso di viaggi di cui ai punti 11, 12, 13 e 14, per i quali vengono rilasciati due o più biglietti, il bollo suddetto deve essere apposto su tutti i biglietti;

d) di far bollare il biglietto, all'inizio del viaggio di ritorno, dalla biglietteria della stazione o da un'agenzia.

Senza i bolli di cui ai comma *c*) e *d*), il biglietto non è valido per il ritorno.

3. *Prezzi.* — I prezzi di trasporto sono quelli della tariffa ridotta del 70 per cento (1).

4. *Termini di tempo.* — I viaggi debbono aver luogo nei seguenti termini di tempo:

a) per quelli da effettuarsi soltanto in ferrovia:
andata dal 18 al 24 marzo 1929;
ritorno dal 24 al 30 marzo 1929;

b) per quelli da effettuarsi in servizio diretto ferroviario-marittimo con unico biglietto:
andata dal 15 al 24 marzo 1929;
ritorno dal 24 marzo al 2 aprile 1929.

5. *Validità dei biglietti.* — I biglietti di andata e ritorno di cui al punto 2 sono da considerarsi come due distinti biglietti di corsa semplice, da valere uno per l'andata, l'altro per il ritorno.

La validità del biglietto per la corsa di andata è regolata come segue:

a) se il biglietto è rilasciato per una distanza non eccedente i 200 chilometri, il viaggio di andata deve aver luogo con il treno per il quale è rilasciato il biglietto, eccezione fatta per i biglietti emessi da biglietterie a distribuzione permanente e dalle agenzie, i quali sono valevoli per iniziare la corsa di andata con qualunque treno ammesso, che parta prima delle ore 24 del giorno di distribuzione;

b) se il biglietto è rilasciato per una distanza di oltre 200 chilometri, la detta validità è di un giorno per ogni 100 chilometri di percorrenza e tale validità si computa, considerando come compiuto il centinaio di chilometri incominciato; il viaggio può essere iniziato tanto nel giorno di distribuzione quanto nei giorni successivi a quello di acquisto;

c) per i biglietti in servizio diretto ferroviario-marittimo di cui al punto 13 le traversate marittime Palermo-Napoli e Civitavecchia-Terranova devono essere considerate rispettivamente per Km. 313 e Km. 234 agli effetti della determinazione della validità di cui al precedente comma *b*).

Il biglietto di andata-ritorno dev'essere comunque utilizzato, nel viaggio di andata, in modo che il viaggiatore possa raggiungere la sua destinazione in tempo utile per votare.

La validità del biglietto per la corsa di ritorno decorre dalle ore 0 del giorno successivo a quello della vidimazione che l'elettore si farà apporre sul biglietto, dalle stazioni o dalle agenzie, all'inizio del viaggio di ritorno.

La durata della validità per la corsa di ritorno si computa (com'è detto ai comma *a*), *b*) e *c*) per la corsa di andata) tenendo presente che, per quanto è indicato al punto 4, il viaggio di ritorno non può essere iniziato oltre le ore 24 del 30 marzo se trattasi di biglietto esclusivamente ferroviario, nè oltre le ore 24 del 2 aprile se trattasi di biglietto in servizio diretto ferroviario-marittimo.

Una volta iniziata la corsa di ritorno entro i termini suddetti, essa può essere proseguita fino a destinazione per tutta la sua validità normale stabilita come sopra è detto

(1) Per le linee di navigazione, vedasi capo V.

è con la facoltà di effettuare le fermate intermedie ammesse dal punto 9.

6. *Treni di viaggio.* — I biglietti possono essere rilasciati per uno qualsiasi dei treni indicati negli orari ufficiali, ferme le esclusioni e le limitazioni da questi stabilite.

A parziale deroga di quanto è detto al punto 10, comma *a*), delle condizioni generali di ammissione dei viaggiatori nei treni (vedasi orario generale ufficiale delle Ferrovie dello Stato), che esclude dai treni direttissimi i viaggiatori fruenti della concessione speciale II, gli elettori politici, provvisti di biglietti di 1ª e 2ª classe rilasciati per una percorrenza sulle linee ferroviarie dello Stato di almeno 200 chilometri, e quelli provvisti di biglietti di terza classe rilasciati per una percorrenza sulle dette linee di almeno 500 chilometri, sono ammessi a viaggiare anche coi treni direttissimi, ad eccezione: dei treni 16 e 19 fra Roma e Milano, del treno 14 fra Roma e Torino, dei treni 45 e 46 fra Roma e Trieste, dei treni 40 e 43 fra Roma e Venezia, nonchè dei treni classificati « Rapidi ».

7. *Vie da percorrersi.* — I biglietti si rilasciano per la via chilometricamente più breve, ovvero per una delle deviazioni ammesse, risultanti dall'orario ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

Nei casi di deviazione il prezzo dei biglietti è stabilito in base alla distanza corrispondente al percorso richiesto, ed il biglietto è valido anche per seguire tutte le vie ammesse che siano più brevi rispetto alla deviazione prescelta.

Le deviazioni possono essere chieste anche nel corso del viaggio, prima però d'impegnare l'itinerario da seguire per effetto della deviazione richiesta; ciò verso pagamento del prezzo ridotto relativo al maggior percorso considerato isolatamente.

Le deviazioni chieste in corso di viaggio debbono riferirsi in ogni caso a corse semplici e cioè a quella di andata o a quella di ritorno.

8. *Cambio di classe.* — Per il viaggio da una classe ad altra superiore, è dovuta la differenza fra i prezzi a tariffa ridotta delle due classi per la distanza per la quale è richiesto il cambio. I passaggi debbono riferirsi in ogni caso a corse semplici e non mai di andata e ritorno, e sono ammessi anche per un solo tratto di viaggio, sia iniziale che intermedio o finale.

9. *Fermate intermedie.* — Tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno, i viaggiatori hanno facoltà di fermarsi nelle stazioni intermedie del percorso indicato sul biglietto:

una volta, nei viaggi di oltre 200 e fino a 300 chilometri;

due volte, nei viaggi da oltre 301 e fino a 600 chilometri;

tre volte, nei viaggi da oltre 601 e fino a 900 chilometri;

quattro volte, nei viaggi da oltre 901 e fino a 1000 chilometri;

cinque volte, nei viaggi di oltre 1000 chilometri.

Le fermate possono essere effettuate senza alcuna formalità e la loro durata è limitata soltanto dalla validità del biglietto.

Non sono considerate fermate quelle rese necessarie dalla coincidenza dei treni e dalla combinazione degli orari.

Le fermate nel viaggio di andata debbono essere regolate in modo che venga rispettato in via assoluta il termine perentorio prescritto per l'arrivo alla sezione elettorale. In conseguenza l'elettore non dovrà effettuare fermate, quando risulti che fermandosi non gli è più possibile giungere a destinazione in tempo utile per la votazione.

Nel ritorno le fermate sono ammesse, anche se l'elettore ha iniziato il viaggio all'ultimo limite di tempo stabilito, cioè prima della mezzanotte dell'ultimo giorno fissato al punto 4 per l'inizio del viaggio di ritorno.

10. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario l'elettore deve esibire, tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno, il biglietto di viaggio nonchè il certificato di inscrizione elettorale.

11. *Viaggi implicanti percorsi sulle linee secondarie del Trentino e della Venezia Giulia e sulla linea Palermo S. E.-Santa Margherita Belice.* — Non essendo ammesso il rilascio di biglietti diretti da stazioni delle linee Chiusa-Plan Val Gardena, Trento T. V.-Malè, Brunico-Campo Tures, Trieste Campo Marzio-Parenzo e Palermo S. E.-Santa Margherita Belice per stazioni della rete principale delle Ferrovie dello Stato e viceversa, gli elettori dovranno provvedersi di due separate richieste e cioè una per il viaggio di andata e ritorno sulla linea secondaria, e l'altra per il viaggio pure di andata e ritorno per l'ulteriore percorso.

(Per la bollatura dei biglietti da parte del Comune in cui ha avuto luogo la votazione, vedasi punto 2).

12. *Viaggi in servizio cumulativo con le ferrovie concesse.* — Il servizio cumulativo è ammesso, ma col computo separato delle distanze, con le Amministrazioni esercenti le linee indicate nell'elenco allegato *A*.

Non è ammesso il servizio diretto ferroviario-marittimo fra la rete continentale e sicula delle Ferrovie dello Stato e le Ferrovie complementari della Sardegna. E' però ammesso il servizio cumulativo fra le Ferrovie Sarde dello Stato e le dette complementari della Sardegna.

Pei trasporti fra Amministrazioni non collegate da servizio cumulativo, debbonsi usare separate richieste per il percorso di ciascuna Amministrazione interessata, da presentarsi singolarmente ad ognuna di esse.

(Per la bollatura dei biglietti da parte del Comune in cui ha luogo la votazione, vedasi punto 2).

13. *Viaggi in servizio diretto ferroviario-marittimo fra il continente e la Sicilia o la Sardegna, a mezzo delle ferrovie e della navigazione sovvenzionata.* — Gli elettori diretti dal continente ad una stazione della Sicilia, o viceversa, i quali invece di seguire la via dello Stretto di Messina preferissero effettuare il viaggio per la via mista ferroviaria-marittima seguendo la via mare Napoli-Palermo e prendere imbarco su piroscafi adibiti al servizio diretto ferroviario-marittimo con le Ferrovie dello Stato, nonchè quelli diretti da stazioni del continente o della Sicilia a stazioni delle linee sarde dello Stato o viceversa, che intendano imbarcare su piroscafi della linea Civitavecchia-Terranova-Maddalena adibiti al servizio diretto ferroviario-marittimo con le Ferrovie dello Stato, dovranno provvedersi di biglietti di andata e ritorno in servizio diretto ferroviario-marittimo.

Non sono ammessi i viaggi in servizio diretto ferroviario-marittimo con un solo biglietto comprendente le due traversate marittime, e cioè quella fra Napoli e Palermo e l'altra fra Civitavecchia e Terranova (o La Maddalena). Così, ad esempio, un elettore che da una stazione della Sicilia od anche da Palermo volesse recarsi a Terranova P., effettuando i due percorsi marittimi Palermo-Napoli e Civitavecchia-Terranova, dovrà provvedersi di un primo biglietto dalla Sicilia per Napoli e, quivi giunto, di un secondo biglietto Napoli-Terranova presentando, beninteso, due separate richieste.

(Per la bollatura dei biglietti da parte del Comune in cui ha luogo la votazione vedasi punto 2).

14. *Viaggi con tragitto marittimo non ammesso al servizio cumulativo con le Ferrovie dello Stato.* — Gli elettori diretti dal continente ad una stazione della Sicilia, o viceversa, i quali, invece di seguire la via di terra attraversando lo stretto di Messina, ovvero quella mista ferroviaria-marittima (ammessa al servizio diretto con le Ferrovie dello Stato) preferissero un tragitto marittimo diverso (es. Genova-Messina), dovranno essere provveduti, per quanto riguarda il percorso ferroviario, di una richiesta indicante i due percorsi continentale ed insulare.

Lo stesso dicasi per gli elettori diretti dal continente o dalla Sicilia a stazioni sarde dello Stato o viceversa, i quali, invece di seguire la via di Civitavecchia-Terranova, preferissero un tragitto marittimo diverso (es. Palermo-Cagliari), o comunque che intendessero imbarcarsi su piroscafi non adibiti al servizio diretto ferroviario-marittimo con le Ferrovie dello Stato.

Per gli elettori diretti ad una località marittima della Sicilia o della Sardegna, che non dovessero compiere alcun percorso ferroviario insulare, è obbligatorio far apporre sul biglietto ferroviario il bollo del Comune della Sicilia o della Sardegna in cui ha avuto luogo la votazione, affinchè detto biglietto sia ritenuto valido per il ritorno dalla stazione continentale che dovrà vistarlo.

Altrettanto dicasi per i viaggi dalla Sicilia o dalla Sardegna al continente.

Resta sempre fermo l'obbligo di far bollare dalla sezione elettorale del Comune anche il biglietto pel tragitto marittimo, e restano altresì fermi, agli effetti della validità dei biglietti di andata e ritorno, i termini di tempo indicati al punto 4, comma *b*).

15. *Condizioni comuni coi trasporti ordinari.* — Tutte le norme e condizioni relative ai trasporti ordinari di persone sono estensibili al trasporto degli elettori in quanto non siano modificate dalle presenti disposizioni.

II.

Norme speciali pei viaggi dei grandi invalidi di guerra.

16. *Viaggi con persona di accompagnamento.* — Gli elettori mutilati od invalidi di guerra per infermità *ascritte alla prima categoria,* che hanno bisogno di essere accompagnati, fruiranno, anche per la persona di accompagnamento (una sola), della riduzione stabilita pei viaggi degli elettori.

In questi casi sulla richiesta di riduzione gli uffici comunali che la rilasciano, dopo l'indicazione del nome e cognome dell'elettore apporranno la dicitura: Grande invalido di guerra accompagnato da . . . . (nome e cognome della persona di accompagnamento).

In base alla richiesta compilata come sopra è detto, e su presentazione del certificato elettorale nonchè del libretto di pensione dal quale risulti la categoria (prima) cui è ascritta l'infermità dell'elettore, verrà rilasciato un unico biglietto di viaggio valevole per due persone.

La persona di accompagnamento deve essere provvista di un documento d'identificazione, rilasciato dal sindaco del Comune nel quale risiede.

Poichè taluni degli invalidi suddetti godono altresì di assegno completo di superinvalidità e per tale fatto hanno titolo al trasporto gratuito della persona di accompagnamento sulle Ferrovie dello Stato, tale gratuità ha vigore anche per i viaggi contemplati dalle presenti disposizioni.

III.

Norme speciali per gli elettori dimoranti all'estero nelle colonie e per gli emigrati.

17. *Elettori dimoranti all'estero.* — Per gli elettori dimoranti all'estero tiene luogo della richiesta un *certificato di residenza all'estero* rilasciato dai competenti uffici diplomatici o consolari.

Agli elettori che non avessero potuto provvedersi del suddetto certificato l'autorità di pubblica sicurezza delle stazioni di confine o degli scali marittimi di sbarco potrà rilasciare una dichiarazione equipollente.

In ogni caso, presentando alla stazione il certificato o la dichiarazione che tengono luogo di richiesta, gli elettori provenienti dall'estero dovranno sempre esibire e far bollare dalla stazione il certificato d'inscrizione nelle liste elettorali.

Gli elettori che non avessero potuto procurarsi in tempo il certificato elettorale dovranno munirsi, per l'andata, di biglietto di corsa semplice *a tariffa ordinaria,* avendo però cura di far apporre dalla biglietteria sul certificato di residenza all'estero, o sulla dichiarazione che ne fa le veci, gli estremi del suddetto biglietto a tariffa ordinaria ed il bollo della biglietteria stessa.

L'eventuale somma pagata in più alla partenza, rispetto al prezzo di andata e ritorno a tariffa ridotta, sarà restituita direttamente, dalla stazione di inizio del viaggio di ritorno, su presentazione del certificato di residenza, bollato come sopra è detto dalla stazione di partenza del viaggio di andata, nonchè del certificato elettorale e del biglietto di andata, sui quali due ultimi documenti dev'essere fatto apporre dalla Sezione elettorale il bollo del Comune sede della votazione.

Qualora il prezzo del biglietto di andata e ritorno a tariffa ridotta risultasse superiore al prezzo a tariffa ordinaria, pagato per il solo viaggio di andata, la stazione riscuoterà la differenza.

Pel viaggio di ritorno sarà rilasciato un nuovo biglietto. E' ovvio che agli effetti del rilascio del biglietto pel ritorno, il biglietto a tariffa ordinaria, relativo al viaggio di andata, deve essere considerato a condizione che per la sua utilizzazione siano stati rispettati i termini di tempo previsti dalle presenti norme.

18. *Elettori residenti nelle Colonie.* — Le disposizioni di cui sopra, riguardanti gli elettori dimoranti all'estero, sono applicabili anche agli elettori residenti nelle nostre Colonie, intendendosi sostituite ai Regi agenti diplomatici o consolari le autorità coloniali per il rilascio del certificato di residenza.

19. *Lavoratori dimoranti all'Estero* (emigrati). — Gli elettori stabilitisi in via permanente all'estero con la qualità di *lavoratore* debitamente annotata nel passaporto dall'autorità competente, e coloro che risultino anche per semplice notorietà dimoranti all'estero a scopo di lavoro, da almeno due anni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito in terza classe dalla stazione di confine o dalla stazione del porto di sbarco al Comune in cui votano e viceversa.

Pei viaggi di tali elettori, sul certificato di residenza all'estero che tien luogo della richiesta, i competenti uffici diplomatici o consolari faranno risultare la qualità di emigrato conforme viene considerata dal penultimo capoverso dell'art. 19 del testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1928, n. 1993.

Previo ritiro di tale documento e su presentazione del certificato elettorale, le stazioni di transito internazionale o delle località porti di mare, rilasceranno il biglietto di

andata-ritorno senza esazione di prezzo. Questo biglietto deve essere considerato a tutti gli effetti come biglietto rilasciato in base alla tariffa ridotta per i viaggi degli elettori politici

Gli elettori suddetti, che non avessero potuto procurarsi in tempo il certificato elettorale, saranno muniti dei suddetti uffici diplomatici o consolari di un documento provvisorio indicante lo scopo del viaggio e i punti terminali del percorso da effettuarsi sulle linee ferroviarie.

Nel viaggio di ritorno il biglietto non sarà tenuto valido, se mancante del bollo del Comune in cui ha avuto luogo la votazione e se non presentato insieme al certificato elettorale pure esso bollato dalla sezione elettorale del Comune stesso.

IV.

Irregolarità ed abusi. - Reclami.

20. *Prescrizioni e responsabilità pel rilascio dei documenti di riduzione.* — I documenti per fruire della concessione non possono essere rilasciati se non a chi si trova nelle condizioni stabilite per ottenerli.

Chi rilascia, sottoscrive o convalida i documenti medesimi risponde personalmente delle indicazioni o dichiarazioni in essi contenute, ed è soggetto alla responsabilità penale di cui al punto 23; è inoltre tenuto a risarcire l'Amministrazione ferroviaria della differenza fra il prezzo della tariffa ordinaria e quella ridotta e delle penalità dovutele, nel caso in cui si tratti di persone non aventi titolo alla riduzione, e quando non sia stato possibile di ottenere il pagamento delle differenze e penalità medesime da parte di chi si è servito dei documenti indebitamente rilasciati.

21. *Prescrizioni e responsabilità per l'uso dei documenti di riduzione.* — I documenti per fruire della concessione e così pure i relativi biglietti a prezzo ridotto non sono trasferibili; non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalla concessione; nè adoperati da persone che non siano i veri titolari, o che comunque, pur essendone titolari, non abbiano i requisiti per viaggiare a prezzo ridotto come è stabilito dalla concessione.

Chi si serve illecitamente dei documenti o dei biglietti di cui sopra incorre nelle penalità di cui al punto 23.

22. *Regolarizzazioni di viaggio.*

1° *Viaggi di andata*:

a) l'elettore che nell'andata, per male regolato inizio o proseguimento di viaggio dopo una fermata, fosse trovato a viaggiare, o giungesse a destino, oltre i termini di tempo stabiliti dal punto 4, perde il diritto alla concessione e deve quindi pagare l'eventuale differenza fra l'importo del biglietto a tariffa ordinaria di corsa semplice, per il percorso effettuato, e l'integrale importo del biglietto a riduzione di andata-ritorno che gli verrà ritirato;

b) l'elettore che nell'andata fosse trovato, o alla partenza, o lungo il viaggio od all'arrivo, col biglietto a prezzo ridotto e sprovvisto del certificato d'iscrizione elettorale, deve pagare, per tutto il percorso del viaggio di andata, la differenza fra il relativo importo a tariffa ridotta (metà del prezzo del biglietto di andata e ritorno) e quello corrispondente a tariffa ordinaria nonchè una sopratassa uguale alla differenza stessa; a meno che possa altrimenti provare, all'atto della verifica del biglietto, di avere titolo alla riduzione;

2° *Viaggi di ritorno*:

a) l'elettore che avesse iniziato il viaggio di ritorno oltre il termine massimo stabilito al punto 4, deve pagare, per tutto il percorso effettuato irregolarmente, il prezzo di corsa semplice a tariffa ordinaria. Il biglietto a prezzo ridotto sarà ritirato;

b) l'elettore trovato nel viaggio di ritorno, con biglietto scaduto di validità, deve pagare il prezzo a tariffa ordinaria dalla stazione in cui, secondo l'orario ufficiale, venne a cessare la validità del biglietto, fino a quella in cui fu scoperta l'irregolarità. Il biglietto a prezzo ridotto sarà ritirato;

c) l'elettore che nel ritorno fosse trovato, o alla partenza, o lungo il viaggio ed all'arrivo, col biglietto a prezzo ridotto e sprovvisto del certificato d'iscrizione elettorale deve pagare, per tutto il percorso del viaggio di ritorno, la differenza fra il relativo importo a tariffa ridotta (metà del prezzo del biglietto di andata e ritorno) e quello corrispondente a tariffa ordinaria, nonchè una sopratassa uguale alla differenza stessa; a meno che possa altrimenti provare, all'atto della verifica del biglietto, di aver titolo alla riduzione;

d) l'elettore che nel ritorno fosse trovato a viaggiare col biglietto a prezzo ridotto mancante del prescritto bollo del Comune in cui ha avuto luogo la votazione (punto 2, comma *c*), deve pagare la differenza fra l'integrale importo del biglietto di andata e ritorno a prezzo ridotto e quello a tariffa ordinaria corrispondente alle due corse di andata e di ritorno. Il biglietto a prezzo ridotto gli verrà ritirato;

e) l'elettore che nel ritorno fosse trovato a viaggiare col biglietto a prezzo ridotto mancante del prescritto bollo della stazione iniziale del viaggio di ritorno stesso, deve pagare il terzo dell'importo del biglietto a tariffa ordinaria per il percorso effettuato. Il biglietto a prezzo ridotto sarà regolarizzato per l'eventuale ulteriore tratto da effettuare;

3° *Viaggi con treni non ammessi*:

i) l'elettore che nell'andata o nel ritorno fosse trovato a viaggiare in un treno dal quale fosse escluso, deve pagare la differenza fra la tariffa ridotta e l'ordinaria per tutto il percorso effettuato e da effettuare con detto treno, a meno che, in questo ultimo caso, preferisca discenderne, se abbia la possibilità di proseguire con altri treni.

23. *Abusi e relative penalità.* — Ogni abuso o tentativo di abuso (punti 20 e 21) verrà senz'altro denunziato all'autorità giudiziaria per i procedimenti di legge contro i responsabili agli effetti del regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate e del Codice penale; e ciò indipendentemente dal pagamento, da farsi all'atto dell'accertamento dell'abuso, della differenza fra il prezzo ridotto già pagato o che si fosse tentato di pagare indebitamente e quello a tariffa ordinaria, per tutto il percorso, più tre volte la differenza stessa a titolo di penalità.

Nei casi di documenti o biglietti alterati o falsificati è dovuto il pagamento a tariffa ordinaria per tutto il percorso, più tre volte l'importo stesso a titolo di penalità.

24. *Documenti smarriti.* — Nel caso di smarrimento di documenti valevoli per ottenere la riduzione di viaggio, l'elettore deve tosto informarne l'amministrazione ferroviaria per mezzo delle stazioni. Fino a che non sia dichiarato lo smarrimento, il titolare del documento smarrito è responsabile dei danni derivanti dall'uso che altre persone ne facessero.

25. *Reclami.* — Non si accordano rimborsi di somme pagate in più per mancata o ritardata presentazione alla stazione di partenza dei documenti necessari per ottenere la riduzione nè per la irregolare compilazione dei documenti stessi.

In ogni altro caso i reclami per rimborso (da indirizzarsi all'Amministrazione che ha rilasciato il biglietto) debbono essere corredati dai biglietti o dalle ricevute comprovanti l'eseguito pagamento e da quegli altri documenti che fossero richiesti dall'amministrazione stessa.

A tal fine su domanda dei viaggiatori sarà loro permesso di conservare i biglietti o ne verrà rilasciata ricevuta.

V.

Viaggi sulle linee di navigazione sovvenzionate.

26. — Sulle linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato, esercitate dalle società sottoindicate, sono concesse le riduzioni di cui appresso:

a) riduzione del 75 %:

Compagnia Italiana Transatlantica;
Florio Società Italiana di Navigazione;
Società di Navigazione San Marco;
Società Anonima Industrie Marittime;
Società di Navigazione Puglia;
Società Navigazione Toscana;
Compagnia Sarda di Armamento e Navigazione;
Società Partenopea di Navigazione;
Società Eolia di Navigazione;
Società Anonima di Navigazione La Meridionale;
Società di Navigazione Istria;
Società di Navigazione Costiera;
Società Zaratina di Navigazione;
Società Italiana di Servizi Marittimi;
Società di Navigazione Lloyd Triestino;
Società Anonima di Navigazione Libera Triestina;
Società di Navigazione Marittima Italiana;
Ditta D. Tripcovich;
Società Veneziana di Navigazione;
Società di Navigazione Adria;
Società di Navigazione Viliain & Fassio;
Società Nautica di Navigazione Fiume;

b) riduzione del 50 %:

Società di Navigazione Lloyd Sabaudo;
Navigazione Generale Italiana.

Le riduzioni suddette si applicano sul prezzo di passaggio, vitto escluso, per un solo viaggio di andata e ritorno, agli elettori politici che si recano presso le proprie sezioni elettorali per esercitare il diritto di voto.

Il viaggio di ritorno sulle linee suddette dovrà essere iniziato entro il 30 aprile.

Per fruire della riduzione è necessaria la presentazione del certificato elettorale. Nel viaggio di ritorno gli elettori dovranno produrre lo stesso certificato munito del bollo della sezione elettorale in cui ha avuto luogo la votazione.

Agli elettori residenti all'estero o nelle Colonie, che non ricevano in tempo il certificato elettorale, sarà accordata la riduzione su presentazione di un certificato, rilasciato dai Regi consoli o dalle autorità coloniali, attestante che il richiedente recasi presso la propria sezione elettorale per prendere parte alle elezioni politiche.

VI.

Viaggi degli elettori politici sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle linee della navigazione interna.

27. — Le aziende esercenti ferrovie concesse all'industria privata e le linee di navigazione interna, che ne abbiano obbligo in base agli atti di concessione, o che comunque abbiano aderito all'invito loro rivolto dal Ministero delle comunicazioni, applicheranno per i viaggi degli elettori politici la riduzione di tariffa prevista dalla concessione speciale II.

La concessione sarà accordata dietro esibizione del certificato elettorale, ovvero del biglietto a tariffa ridotta rilasciato dalle stazioni delle Ferrovie dello Stato.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

ALLEGATO *A*.

Elenco delle ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo con la rete dello Stato pei viaggi a tariffa ridotta degli elettori politici.

AMMINISTRAZIONI ESERCENTI	LINEE AMMESSE AL SERVIZIO CUMULATIVO
Società Anon. per la ferrovia Monza-Molteno	Monza-Molteno
Società Anonima della strada ferrata di Biella	Santhià-Biella
Società Anonima per la ferrovia di Valle Senio	Castelbolognese-Riolo dei Bagni
Società Anonima per le ferrovie dell'Alta Valtellina	Sondrio-Tirano
Società Anonima ferrovie e tramvie Padane	Fano-Fermignano
Società Anonima ferrovia Vallesessera	Grignasco-Coggiola
Società Anonima per le strade ferrate del Mediterraneo	Terni Ponte San Giovanni Umbertide
Società per la ferrovia elettrica di Valle Brembana	Bergamo-San Giovanni Bianco
Società Anonima per le Ferrovie di Reggio Emilia	Guastalla-Reggio Emilia-Sassuolo Bagnolo in Piano-Carpi
Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro della provincia di Reggio Emilia	Reggio Emilia-Ciano d'Enza e diramazione Barco-Montecchio Emilia
Società Anonima per la ferrovia Suzzara-Ferrara	Suzzara-Ferrara
Società nazionale di ferrovie e tramvie	Brescia-Iseo Rovato-Iseo-Edolo e diramazione Bornato-Passirano Paderno Soresina-Soncino Orbetello-Porto Santo Stefano
Società italiana per le strade ferrate sovvenzionate	Cancello-Benevento

Segue ALLEGATO *A*.

AMMINISTRAZIONI ESERCENTI	LINEE AMMESSE AL SERVIZIO CUMULATIVO
Società Anonima delle ferrovie Salentine	Francavilla F.-Lecce e diramazione Novoli-Nardò Centrale Nardò-Tricase-Maglie Casarano-Gallipoli
Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane	Stazione per la Carnia-Tolmezzo-Villa Santina Cividale-Udine Conegliano-Vittorio Thiene-Rocchetta-Asiago Torrebelvicino-Schio-Arsiero Copparo-Ferrara-Cento Persiceto Decima-Modena Parma-Suzzara Bologna-Portomag.-Massalombarda Arezzo-Pratovecchio-Stia Adria-Piove
Società per le ferrovie complementari per la Sardegna (1)	Cagliari-Arbatax Gairo-Jerzu Mandas-Sorgono Bosa-Macomer-Nuoro-Tirso-Chilivani Monti-Tempio Sassari-Alghero Villacidro-Isili-Ales
Società Anonima per la ferrovia delle Dolomiti	Dobbiaco-Calalzo-Pieve di Cadore
Ferrovia Bribano-Agordo	Agordo-Bribano
Società Italiana per Imprese ferroviarie e lavori pubblici	Siena-Monte Antico
Società Ferrovia Alto Pistoiese	Pracchia-S. Marcello Pistoiese-Mammiano

(1) Il servizio cumulativo è ammesso soltanto con le stazioni delle linee sarde dello Stato.

Rossi Enrico, gerente.

Roma – Stabilimento Poligrafico dello Stato G. C.